

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO R.G. n. 8092/2024

2. Nome del ricorrente: Mariella Cotellessa, Francesca Maiolo

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il Ministero dell'Istruzione, l' Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Per quanto concerne il ricorso introduttivo, si chiede l'annullamento:

- della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R.

e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l'Avviso n. 0007756 del 27.05.2024 (Regione Toscana); Avviso n. 0016498 del 27-05-2024 (Regione Emilia Romagna);

- per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all'art. 6 comma 9, dispone che “all'esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”;

- analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell'art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza;

- del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria;

- della prova preselettiva somministrata ai candidati;

- di tutti gli atti di concorso emanati dagli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.;

- degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024;

- del punteggio attribuito a parte ricorrente;

- dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso:

i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso;

- di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti.

Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa

- anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico.

Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle

Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare

- di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\6\2025 per l'annullamento:

- del Decreto Direttoriale n. 339 del 18/04/2025 pubblicato dall'USR Emilia Romagna e avente ad oggetto la pubblicazione della Graduatoria finale di merito;

- del Decreto Direttoriale m_pi.AOODRTO.Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000721.05-06-2025 e della allegata graduatoria, pubblicati dall'USR per la Toscana e recanti ai sensi dell'articolo 10 del D.D.G prot. n. AOODPIT.2788 del 18 dicembre 2023, la graduatoria definitiva di merito regionale del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.M. 13 ottobre 2022, n. 194, per la Regione Toscana;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso e ai motivi aggiunti:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 DEL DM 863/18. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

1.1. I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che, pur rientrando nel numero di 4 volte i posti messi a concorso, sono stati esclusi. Il Regolamento, quale fonte sovraordinata, difatti, consentiva (conferendole una mera facoltà) all'Amministrazione di procedere alla prova preselettiva *“qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”*.

Il vincolo imposto dalla fonte sovraordinata, dunque, inderogabilmente, consente di accedere alla prova preselettiva solo se i candidati superano di 4 volte il numero dei posti banditi e, al contrario, non permette la prova selettiva se sono meno.

Appare contraddittorio che lo stesso Regolamento indichi poi che la soglia di ammissione sia ridotto a tre volte.

Anche in quanto trattasi di correzione automatizzata della prova preselettiva non c'è alcuna armonia tra le due previsioni all'interno dello stesso Regolamento; trattasi di mero test e in fase di preselettiva le Commissioni non devono svolgere alcun concreto lavoro di correzione.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1, DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CEDU E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 240/2010.

2.1. I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non istituiscono una graduatoria nazionale (anche in ragione che soggetti con punteggi più bassi sono stati ammessi altrove) non permettendo che con il maggior punteggio ottenuto si continui nel proprio percorso concorsuale, nonostante in altre Regioni si acceda con punteggi più bassi.

Se, difatti, la scelta del bando è per una prova selettiva unica in una sola data nazionale (non consentendo così di optare in maniera postuma per altre Regioni con punteggi poi rivelatisi più bassi), non ha senso alcuno creare de facto una graduatoria d'accesso regionale. Il numero e il punteggio degli ammessi, posto che lo si voglia limitare a 3 volte, dovrebbe essere quello dei migliori a livello nazionale e non per ogni Regione.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE PRINCIPALI NORME SULLA PROGRAMMAZIONE RICHIAMABILI ANCHE ANALOGICAMENTE E DELL'ART. 1, CO. 1 E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 E DELL'ART. 33 COST. ESORBITANZA NORMATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ. SULL'ILLEGITTIMITÀ DI UNA SOGLIA NAZIONALE A FRONTE DI DIFFERENTI GRADUATORIE LOCALI.

3.1. Il bando prevede che “*sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione*”. Parte ricorrente, pertanto, si duole di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova di concorso, tanto elevata (come dimostra il fatto che altrove si è ottenuto l'accesso anche con molti punti in meno) da costituire non tanto “*l'assicurazione di un “minimum” di capacità e meritevolezza dei candidati*” (v. ordinanza TAR Lazio, III bis, dell'11 novembre 2011, n. 4204, in tema di soglia minima imposta di 20 punti), quanto piuttosto un ostacolo e quindi un disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale di parte ricorrente.

IV. ARBITRIO, ASSENZA DI ISTRUTTORIA E VIZIO MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

4.1. Sull'illegittimità di una soglia superiore alla mera sufficienza anche in ragione del fatto che “*il punteggio di superamento della prova preselettiva*”, come espressamente previsto dallo stesso bando “*non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito*” (Sez. III bis, n. 16 marzo 2015, n. 4205). Il ragionamento coglie ancor di più nel segno nel caso di specie ove i ricorrenti sono esclusi per uno o due punti e hanno una soglia abnorme da superare che rappresenta 7,4/10; una media di ben settevirgolaquattro da raggiungere superiore alle altre due soglie inserite nello stesso concorso impugnato per lo scritto e l'orale.

In primo luogo, va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (30). Nel caso di specie le ricorrenti hanno addirittura e tutte un punteggio superiore alla media dei 7/10.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ISTRUTTORIA SUL NUMERO DEI POSTI BANDITI.

5.1. Come accennato in premesse la soglia di ammissione è legata al numero dei posti banditi. Questi ultimi, tuttavia, sono stati immotivatamente decurtati per far posto al 40% del concorso straordinario. È illegittimo, tuttavia, che sul concorso ordinario e quindi sulla mera ammissione dei candidati incida l'esito legislativo del precedente concorso e l'ammissione di candidati con percorso privilegiato. Quei candidati, difatti, dovranno incidere sul precedente contingente, se del caso aumentandolo, ma non potranno affatto imporre una soglia inferiore a quello successivo limitando, come accaduto il mero accesso alla prova scritta a parte ricorrente. E ciò è espressamente previsto dal Regolamento che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, prevede che *“dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi”*.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti ricoprenti posizioni utili nella graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico USR Toscana e USR Emilia Romagna.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 8092/2024) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “LAZIO - ROMA” della sezione Quarta Quater del “T.A.R.”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. Quarta Quater del T.A.R. Lazio con ordinanza presidenziale n. 286/2026, Testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorsi per motivi aggiunti in allegato.